

ALLEGATO B

“Esame osservazioni pervenute e decisioni in merito”

* * *

OSSERVAZIONE 1.

Proponente:	Dati Catastali		
Società Agricola 67# Srl Unipersonale (particelle in precedenza di proprietà dei Sigg. F.P. e M.M., terreno trasferito con atto notarile in data 30.11.2021)	<u>Comune</u>	<u>Foglio</u>	<u>Mappale</u>
	Gatteo	2	635
Osservazione: (pervenuta in data 27/04/2022 acquisita al protocollo di Arpae SAC-FC PG/2022/78794 del 11/05/2022)	La proprietà fa presente che su tutto il terreno è presente un impianto di irrigazione sotterraneo a profondità di mt. 1,20 con tubi di drenaggio a maglia distanti 7 metri uno dall'altro installati ad una profondità mt. 0,70 che probabilmente dovranno essere parzialmente o completamente smantellati e ripristinati dopo i lavori con previsione di un discreto costo aziendale. Il terreno, attualmente utilizzato per la coltivazione di ortaggi, non potrà portare fatturato all'azienda per un tempo non definito anche in relazione al ripristino dell'impianto di irrigazione. Per queste ragioni la proprietà chiede di conoscere l'inizio lavori almeno 90 giorni prima, al fine di poter organizzare il riposo da rotazione agraria dei campi di interesse.		

Controdeduzioni del proponente – Snam Rete Gas S.p.A.

Le seguenti controdeduzioni alle osservazioni del proprietario sono state presentate dal proponente Snam Rete Gas S.p.A. con nota del 31/08/2022, assunta al protocollo di Arpae con PG/2022/143039 del 01/09/2022.

“In riscontro a quanto comunicato a proposito della presenza di un impianto di irrigazione sotterraneo e di tubi di drenaggio, siamo a garantire all'autore della osservazione che, durante i lavori di realizzazione e dismissione delle linee in oggetto, l'impresa esecutrice sarà tenuta alla rimozione e/o smontaggio delle canalette di irrigazione ove esistenti e, dove previsto, degli impianti di irrigazione a pioggia, ad aspersione, a scorrimento e simili, smontaggio degli eventuali impianti di drenaggio interrati, esecuzione delle relative opere provvisorie per assicurare la continuità dell'irrigazione e del drenaggio dei terreni e ripristino definitivo di tutto quanto sopra prevedendo l'utilizzo dei materiali smontati o, se danneggiati, la loro sostituzione con elementi nuovi. Della presenza di tale impianto se ne darà atto in concomitanza della stesura del “verbale di stato di consistenza dei luoghi”, che verrà redatto da Snam RG tramite i tecnici incaricati in contraddittorio con la proprietà/avente diritto alla liquidazione del danno prima dell'esecuzione dei lavori; tale documento, comprovante lo stato di fatto dei luoghi antecedente la loro occupazione, sarà propedeutico alla conseguente liquidazione del danno arrecato da effettuarsi a fine lavori. Durante la redazione del citato verbale sarà inoltre comunicata puntualmente la data di inizio dei lavori. Si evidenzia che le procedure di costruzione prevedono il ripristino totale dei terreni attraversati, compreso lo stendimento dell'humus precedentemente accantonato ed inoltre le lavorazioni agricole saranno precluse esclusivamente per il limitato periodo in cui saranno eseguiti i lavori. Si segnala che nella costituzione della

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

servitù, è specificato che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni e ai frutti pendenti, sia durante la realizzazione dell'impianto sia in occasione di eventuali successivi interventi di manutenzione, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione. ”.

Decisioni in merito alle osservazioni

Tenendo conto anche delle controdeduzioni di Snam Rete Gas S.p.A. di cui al paragrafo precedente, si formulano in merito alle osservazioni del proprietario le decisioni di seguito riportate.

Si prende atto di quanto riferito nelle controdeduzioni di Snam Rete Gas S.p.A. relativamente alla stesura di un *“verbale di stato di consistenza dei luoghi”*, che verrà redatto congiuntamente da Snam RG in contraddittorio con la proprietà, prima dell'esecuzione dei lavori, nel quale verrà attestata la presenza dell'impianto di irrigazione e che sarà propedeutico alla conseguente liquidazione del danno arrecato da effettuarsi a fine lavori. Durante la redazione del citato verbale sarà anticipatamente comunicata la data di inizio dei lavori. In merito all'impianto di irrigazione, l'impresa esecutrice dei lavori provvederà alla rimozione e/o smontaggio dell'impianto stesso, ad eseguire opere provvisorie per assicurare la continuità dell'irrigazione e del drenaggio dei terreni e successivamente al ripristino definitivo di tutto l'impianto prevedendo l'utilizzo dei materiali smontati o, se danneggiati, la loro sostituzione con elementi nuovi. Snam Rete Gas S.p.A. garantirà il ripristino totale dei terreni interessati, compreso lo stendimento dell'humus precedentemente accantonato e pertanto le lavorazioni agricole saranno precluse esclusivamente per il limitato periodo in cui saranno eseguiti i lavori.

Alla luce di quanto sopra riportato, l'osservazione viene accolta, pertanto Snam Rete Gas S.p.A. dovrà contattare, come da prassi, la Ditta proprietaria per la stesura del *“verbale di stato di consistenza dei luoghi”* concordando gli interventi sull'impianto di irrigazione e sui terreni coltivati e comunicando con un congruo anticipo la data di inizio lavori.

OSSERVAZIONE 2.

Proponente:	Dati Catastali		
Sig.ra R. I.	Comune	Foglio	Mappali
	Cesena	2	151 e 550
Osservazione: (acquisita al protocollo di Arpae SAC-FC PG/2022/89954 del 30/05/2022)	La proprietà ritiene che l'intervento in progetto arrechi un danno enorme e spropositato sull'area interessata dal progetto in quanto la stessa viene completamente tagliata in diagonale, compromettendone l'utilizzo per le colture agricole cui sarà destinata in futuro. Si chiede pertanto di considerare una modifica del percorso del tracciato lungo il perimetro che possa conciliare la realizzazione del metanodotto e allo stesso tempo salvaguardare la proprietà affinché il terreno possa restare utilizzabile per lo svolgimento delle attività agricole.		

Controdeduzioni del proponente – Snam Rete Gas S.p.A.

Le seguenti controdeduzioni alle osservazioni del proprietario sono state presentate dal proponente Snam Rete Gas S.p.A. con nota del 31/08/2022, assunta al protocollo di Arpae con PG/2022/143039 del 01/09/2022.

“E' bene premettere che la realizzazione dell'opera oggetto del presente procedimento, risulta essere conforme con quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 23 maggio 2000 n° 164 il cui fine “trasporto di gas naturale” - svolto dalla scrivente Snam Rete Gas - è considerato attività di “interesse pubblico” ai sensi e agli effetti dell'art. 8 del predetto D.Lgs. 23 maggio 2000 n° 164. A tal proposito si precisa che il realizzando impianto, è stato progettato nel pieno rispetto del D.M. 17 aprile 2008 “Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” ispirandosi ai principi di economicità, efficacia e razionalizzazione al fine di creare il minor pregiudizio possibile alle proprietà private, compatibilmente con le inderogabili esigenze di sicurezza e sostenibilità dell'opera in progetto. Come evidenziato in titolo, la proprietà ha manifestato ingiustificate perplessità riguardo la redazione del progetto Snam Rete Gas relativamente alla scelta del tracciato. In merito alle osservazioni mosse, si evidenzia che nella definizione dei rifacimenti dei metanodotti si provvede a migliorarli rispetto agli esistenti da dismettere, risolvendo le criticità create nel tempo, causate da sviluppi urbanistici e infrastrutturali. Vengono inoltre valutate le condizioni operative di cantiere per intervenire in sicurezza durante la costruzione. Il tracciato scelto è collocato all'interno di aree agricole garantendo il rispetto della minima distanza di sicurezza dagli edifici e mantenendo la massima linearità al fine di ridurre al minimo l'area da asservire. Nel caso in questione il fondo ubicato in Comune di Cesena (FC) ed identificato catastalmente al foglio 2 particelle 151 e 550 è destinato dal vigente strumento urbanistico a “Territorio Rurale: Ambito della pianura centuriata (Art.66)”. Si osserva che la richiesta traslazione della condotta in progetto lungo il perimetro, genererebbe maggior lunghezza dell'opera con correlato maggior vincolo territoriale ed insorgenza di ingiustificati costi aggiuntivi. Non da ultimo si rileva che, la scelta del presente tracciato, è vincolata da fattori di ordine tecnico connessi alla rigidità della tubazione e al logico e coerente sviluppo geometrico della stessa. Di tutta evidenza infine che, l'ulteriore richiesta di avvicinamento ai confini andrebbe, impregiudicata ogni verifica di fattibilità tecnica, inevitabilmente a coinvolgere altre e differenti proprietà private ad esclusivo beneficio delle proprietà in parola e con trasferimento di gravame sui terzi non coinvolti dal progetto originario. Si evidenzia che le procedure di

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

costruzione prevedono il ripristino totale dei terreni attraversati, compreso lo stendimento dell'humus precedentemente accantonato ed inoltre le lavorazioni agricole saranno precluse esclusivamente per il periodo in cui saranno eseguiti i lavori e limitatamente alla superficie occupata dal cantiere e per la quale è previsto il riconoscimento dei mancati raccolti e minori redditi futuri. Per quanto attiene l'esercizio delle pratiche agricole in corrispondenza delle condotte, si evidenzia come la copertura minima delle condotte pari a 1,5m, ben maggiore della profondità prevista dal citato decreto ministeriale (0,90 m), garantisce la possibilità di effettuare qualsivoglia pratica agricola ivi compresa la piantumazione di essenze ad alto fusto anche in corrispondenza dell'asse della condotta stessa, oltre ad eventuali specifiche sistemazioni (ripuntature). La messa in opera della condotta comporterà unicamente l'imposizione di una fascia di servitù della larghezza complessiva di m. 27 (13,50+13,50) stabilita dalle norme in virtù della pressione e della dimensione della tubazione, fascia in cui è inibita l'edificazione lungo l'intero sviluppo lineare della stessa condotta. L'indennità di servitù di gasdotto, che nel caso di accordo bonario verrà corrisposta contestualmente alla sottoscrizione di specifico atto notarile, ristora il proprietario del fondo dal peso derivante dalla servitù medesima che, come sopra indicato, incide in maniera limitata sul diritto di piena proprietà in relazione al fatto che, l'atto costitutivo di un diritto reale di godimento non sottrae indice di edificabilità del lotto, mantenendo di fatto, integrale ed inalterata la volumetria usufruibile ante metanodotto. A maggior ragione ciò si riscontra nella sostanziale totalità dei terreni interessati, aventi destinazione urbanistica agricola, tenuto conto che le normali coltivazioni possono continuare ad essere praticate senza alcuna limitazione. Si segnala che nella costituzione della servitù, è specificato che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni e ai frutti pendenti, sia durante la realizzazione dell'impianto sia in occasione di eventuali successivi interventi di manutenzione, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione. Alla luce delle precisazioni sopra esposte si ritiene che l'osservazione presentata dalla proprietà Ivonne Righini sia da respingere integralmente."

Decisioni in merito alle osservazioni

Tenendo conto anche delle controdeduzioni di Snam Rete Gas S.p.A. di cui al paragrafo precedente, si formulano in merito alle osservazioni del proprietario le decisioni di seguito riportate.

Si prende atto di quanto riferito nelle controdeduzioni di Snam Rete Gas S.p.A. relativamente al fatto che il progetto proposto si ispira ai principi di economicità, efficacia e razionalizzazione al fine di creare il minor pregiudizio possibile alle proprietà private, compatibilmente con le inderogabili esigenze di sicurezza e sostenibilità dell'opera in progetto. Snam Rete Gas S.p.A. ha precisato che il tracciato scelto è collocato all'interno di aree agricole garantendo il rispetto della minima distanza di sicurezza dagli edifici e mantenendo la massima linearità al fine di ridurre al minimo l'area da asservire. Le procedure di costruzione prevederanno inoltre il ripristino totale dei terreni attraversati, compreso lo stendimento dell'humus precedentemente accantonato pertanto le lavorazioni agricole saranno precluse esclusivamente per il periodo in cui saranno eseguiti i lavori e limitatamente alla superficie occupata dal cantiere e per la quale è previsto il riconoscimento dei mancati raccolti e minori redditi futuri. Per quanto attiene l'esercizio delle pratiche agricole in corrispondenza delle condotte, SNAM evidenzia come la copertura minima delle condotte pari a 1,5m, garantisce la possibilità di effettuare qualsivoglia pratica agricola ivi compresa la piantumazione di essenze ad alto fusto anche in corrispondenza dell'asse della condotta stessa, oltre ad eventuali specifiche sistemazioni (ripuntature)

Si prende atto inoltre delle controdeduzioni del Comune di Cesena riportate nella Delibera n. 67 del 15/11/2022 del Comune di Cesena, acquisita da ARPAE con PG/2022/194368 del 25/11/2022, che cita: "[...] DELIBERA...4. DI CONTRODEDURRE alla osservazione presentata da R.I. condividendo le motivazioni espresse da Snam Rete Gas riportate in premessa e di non accogliere pertanto la medesima; [...]".

Alla luce di quanto sopra riportato, l'osservazione viene **NON accolta**.

OSSERVAZIONE 3.

Proponente:	Dati Catastali		
Sig.ri F. M., De L. L. e De L. G.	<u>Comune</u>	<u>Foglio</u>	<u>Mappali</u>
	Cesenatico	12	177 e 537
Osservazione: (acquisita al protocollo di Arpae SAC FC PG/2022/101711 del 20/06/2022)	Il terreno oggetto di intervento sul lato di via Saltarelli presenta un fosso in parte tombinato che garantisce l'entrata e l'uscita dei mezzi pesanti ed eccezionali fuori sagoma dell'affittuario del fondo e degli addetti per la pulizia periodica del fosso stesso dove già esiste, peraltro, una servitù. La proprietà chiede la realizzazione della tombinatura del fosso per la parte mancante al fine di completare l'intera larghezza del campo, in modo da poter accedere agevolmente al medesimo terreno con mezzi pesanti ed eccezionali fuori sagoma, anche successivamente alla realizzazione del complesso fuori terra denominato "PIDI n. 3".		

Controdeduzioni del proponente – Snam Rete Gas S.p.A.

Le seguenti controdeduzioni alle osservazioni del proprietario sono state presentate dal proponente Snam Rete Gas S.p.A. con nota del 31/08/2022, assunta al protocollo di Arpae con PG/2022/143039 del 01/09/2022.

“La scrivente, prendendo atto delle necessità evidenziate dai proprietari dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto in oggetto, si rende disponibile ad eseguire in concomitanza dei lavori di costruzione del metanodotto l'allungamento della tombinatura del fosso irriguo di competenza del Consorzio della Bonifica della Romagna per tutta la larghezza dell'area di occupazione lavori così come indicato in ciano nell'allegato disegno DIS-PL-D-907, previa autorizzazione dei proprietari ad occupare il fondo per l'esecuzione di tale attività ed esclusivamente a seguito da parte degli stessi dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti (Comune, Consorzio ,ecc.).”

Decisioni in merito alle osservazioni

Tenendo conto anche delle controdeduzioni di Snam Rete Gas S.p.A. di cui al paragrafo precedente, si formulano in merito alle osservazioni del proprietario le decisioni di seguito riportate.

Si prende atto della disponibilità di Snam Rete Gas S.p.A. ad eseguire in concomitanza dei lavori di costruzione del metanodotto l'allungamento della tombinatura del fosso irriguo per tutta la larghezza dell'area di occupazione lavori.

Si da atto inoltre che, sentito per le vie brevi il Consorzio di Bonifica della Romagna (comunicazione pervenuta tramite email in data 06/10/2022), il tratto di fosso per il quale viene chiesto il tombinamento non è un fosso appartenente alla rete Consorziale, ma semplicemente una scolina stradale e che il Consorzio di Bonifica della Romagna, pertanto, non ha competenze in merito, ma la competenza è del Comune di Cesenatico.

A tale riguardo nel proprio parere Protocollo N. 0046197/2022 del 24/10/2022, acquisito agli atti di Arpae

SAC di Forlì-Cesena PG/2022/174829 del 24/10/2022, il Comune di Cesenatico ha valutato che:

“In merito all’osservazione presentata dai Sig.ri M. F., L. De L. e G. De L., ed avente come oggetto un’area catastalmente individuata al Fg. n. 12, mapp. 537, si precisa che la richiesta di ampliamento dell’esistente tombinamento, avanzata in osservazione, riguarda il fosso stradale comunale e non un canale consorziale. Tale richiesta risulta non assentibile, in quanto il tombinamento esistente risulta di larghezza già idonea al passaggio di mezzi pesanti ed è orientamento consolidato, nella tutela dei corpi idrici e dei fossi di scolo, il mantenimento ove possibile delle sezioni a cielo aperto, a garanzia di una maggiore capacità di deflusso e del mantenimento della permeabilità e conseguente capacità di infiltrazione e drenaggio.”

Alla luce di quanto sopra riportato ed in particolare di quanto comunicato dal Comune di Cesenatico competente per il fosso stradale in oggetto, l’osservazione viene **NON accolta**.